

COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 53 del 13.12.2023

CODICE ENTE 10869

Presenti Assenti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Fiesenti	Assemi
1)	GRASSI	GIANNI	X	
2)	CHIMINAZZO	LUCIANO	X	
3)	OMETTO	LUIGINA SIMONA	X	
4)	RANZATO	EMANUELA	X	
5)	COMUNIAN	CHIARA	X	
6)	GOTTARDI	MATTEO	X	
7)	STORTI	NICOLA		X
8)	BIGNOTTI	CLAUDIO	X	
9)	ZEN	MARCO	X	
10)	BULGARELLI	MAURIZIO	X	
11)	CAVICCHINI	FRANCESCA	X	
12)	CHIZZONI	GIANNI	X	
13)	CREMONA	GIANLUCA	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente Dott.ssa Sabina CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marco ZEN assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Il Sindaco relaziona sull'argomento facendo presente che negli ultimi anni, a seguito della situazione emergenziale dovuta al covid e alla guerra in Ucraina, si sono verificati trasferimenti consistenti dello Stato al fine di sostenere i bilanci dei Comuni. Ora, al termine della fase di emergenza, non sono più previsti contributi straordinari; per contro, si registra un aumento dell'inflazione con conseguente aumento delle spese correnti e dei costi relativi alle utenze di gas e luce, e un aumento generalizzato di tutti i servizi comunali, a fronte di una diminuzione annunciata del fondo di solidarietà comunale per effetto della spending review. In considerazione di tutti questi elementi, l'Amministrazione ha preso la decisione di apportare un aumento alle aliquote IMU, anziché aumentare le tariffe dei servizi comunali o istituire nuove imposte, come la tassa sui passi carrai. Il Sindaco espone le aliquote dell'Imu modificate con un aumento dello 0,5%, che saranno applicate nel 2024. Afferma che aumentare le tasse non è mai piacevole, ma per mantenere servizi indispensabili, come i servizi sociali, scolastici, lo sport, e garantire l'equilibrio di bilancio servono le risorse necessarie. Risponde anche a Bulgarelli sulla proposta di inserire una fascia di esenzione per l'aliquota dell'addizionale Irpef, affermando che si può essere d'accordo, ma nel contempo bisogna trovare la giusta compensazione o aumentando altre entrate o diminuendo la spesa, ovvero tagliando servizi importanti.

Aperta la discussione, il consigliere Cremona fa presente che avrebbe auspicato che le persone fossero messe a conoscenza di questi aumenti con qualche settimana di anticipo rispetto alla data odierna. Capisce le difficoltà legate all'equilibrio di bilancio, ma dopo aver aumentato la Tari, si aspettava che l'Imu rimanesse congelata, proprio alla luce degli aumenti generalizzati che colpiscono le famiglie. Afferma che le coperture finanziarie si possono trovare eliminando gli sprechi e le spese superflue e facendo scelte più oculate. Preannuncia il suo voto contrario. Ritiene che i risparmi potrebbero essere recuperati rivedendo alcune opere non prioritarie, come corte Ezechieli che è un immobile fatiscente e per la quale si stanno spendendo tanti soldi.

Il Sindaco risponde alle osservazioni di Cremona precisando che la Tari è una tassa la cui entrata non entra nel bilancio comunale, ma copre interamente la spesa del servizio raccolta rifiuti. Precisa inoltre che le entrate per tributi comunali servono a finanziare la spesa corrente, mentre per corte Ezechieli le spese sono in conto capitale finanziate con altre risorse (avanzo, mutui, oneri di urbanizzazione, contributi). Le spese correnti non possono essere finanziate da entrate straordinarie.

Il consigliere Chizzoni critica l'esposizione del Sindaco e afferma che il vero problema è che non si fa l'interesse dei cittadini. Afferma che aumentare l'Imu in questo momento non è condivisibile e che sarebbe più giusto tirare la cinghia, a cominciare dal Comune che deve evitare gli sprechi e fare attenzione a spendere bene i soldi dei cittadini. Voterà contro.

Il Sindaco evidenzia di aver fatto un'analisi oggettiva del contesto esterno a livello nazionale; si può anche negarla, ma questa è la realtà dei fatti. Su corte Ezechieli ribadisce quanto già affermato anche in precedenza, ossia che è un investimento i cui risultati si vedranno tra 5/10 anni, come è successo per il Fondo Mincio che è stato completato dopo 15 anni e ora rappresenta una risorsa non solo per Rivalta ma per tutto il comune. L'amministrazione ritiene che investire sulla cultura, sul turismo, sulla valorizzazione dell'ambiente porti benefici anche economici al nostro territorio. Tutte le problematiche evidenziate sono generali di tutti i comuni, non solo di Rodigo. Afferma che l'amministrazione sta lavorando per il bene dei cittadini e che terrà conto dei consigli costruttivi delle minoranze.

Il consigliere Bulgarelli non ha altro da aggiungere rispetto a quello che hanno già detto le altre minoranze. Osserva che lo scorso anno l'aumento della Tari è stato plasmato sulle imprese; ora con l'aumento dell'IMU si va a gravare ancora su questo settore. Afferma che si possono aumentare le tasse, ma nel contempo occorre mettere in campo azioni e strumenti per rilanciare il territorio e favorire nuovi insediamenti. Per rilanciare il tessuto economico del nostro comune, bisogna aumentare gli investimenti.

Il Sindaco ribadisce che si sta facendo tutto il possibile per trovare le coperture necessarie per garantire tutti i servizi. Afferma che le scelte possono non essere condivise e che le spese sono oculate, senza sprechi.

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

- l'art. 1, comma 780 della medesima legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla predetta legge;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

Considerato tuttavia che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, è stato prorogato all'anno di imposta 2025 e che pertanto anche per l'anno di imposta 2024 il Comune di Rodigo trasmetterà la presente delibera secondo le modalità sinora utilizzate;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2022 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6‰ (0,6%) detrazione €. 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1‰ (0,1%);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,5% (0,95%);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,5% (0,95%);
- terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.1, comma 758, Legge160/2019): aliquota pari al 9‰ (0,9%);
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,5% (0,95%);
- Unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori- figli), che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti di Legge: aliquota pari al 6% (0,6%) con riduzione del 50% della base imponibile.

Considerato che il Comune di Rodigo si trova a dover affrontare, al pari dell'intero sistema pubblico, una congiuntura economica altamente negativa, caratterizzata dai costanti tagli di trasferimenti dello Stato verso gli Enti Locali, dall'aumento dei costi energetici, dai rialzi inflattivi dei prezzi, dall'aumento dei costi dei materiali, la

cui somma porta a impattanti ripercussioni sul bilancio dell'Ente;

Considerato che il Comune di Rodigo intende comunque mantenere inalterati i propri servizi alla cittadinanza e alle imprese del territorio e che tale obiettivo, nel rigoroso rispetto degli equilibri di finanza pubblica e del principio di autonomia finanziaria, può essere raggiunto esclusivamente tramite un limitato aumento delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), senza che queste raggiungano il tetto massimo consentito dalla legge;

Considerato che la legge n. 160/2019 istitutiva della nuova IMU dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento:
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento:
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazi one in aumento.

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Considerato che, dalle simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, si evince che il maggior fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote di seguito riportate;

Ritenuto di deliberare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2024, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge, come segue:

• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	0,6% (6‰)
fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,1% (1‰)
• fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	1% (10‰)

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	1% (10‰)
• terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, Legge 160/2019):	0,95% (9,5‰)
aree fabbricabili:	1% (10‰)
• unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti di Legge (con riduzione 50% della base imponibile):	0,6% (6‰)

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di delibera dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Bulgarelli, Cavicchini, Chizzoni, Cremona), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2024, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	0,6 % (6‰)
fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,1% (1‰)
• fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:	1% (10‰)
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	1% (10‰)
• terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, Legge 160/2019):	0,95% (9,5‰)
• aree fabbricabili:	1% (10‰)
• unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti di Legge (con riduzione 50% della base imponibile):	0,6% (6‰)

2. **DI CONFERMARE** per l'annualità 2024, la detrazione pari ad Euro 200,00 prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9);

- 3. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
- 4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019 accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, è stato prorogato all'anno di imposta 2025; pertanto per l'anno di imposta 2024 il Comune di Rodigo trasmetterà la presente delibera secondo le modalità sinora utilizzate;
- 6. **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rodigo, nella sezione dedicata ai Tributi Comunali 2024, nonché nell'apposita sezione di *Amministrazione Trasparente*;
- 7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, attesa l'urgenza di procedere nel merito, con separata votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Bulgarelli, Cavicchini, Chizzoni, Cremona), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 53 del 13/12/2023 ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto. Lì, 13.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Emiliano BONATTI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 13.12.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Elena FURLANI



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Marco Zen

F.to Dott.ssa Sabina Candela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 28/12/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatemente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 07/01/2024

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di leggittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esectiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to Dott.ssa Sabina Candela

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO REGGENTE

Dott.ssa Sabina Candela